



COMUNE DI PERNUMIA

# COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. \_\_\_\_\_

**COPIA**  
**Deliberazione nr. 33 del 30-12-2020**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.  
CONFERMA.**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18:01**, nella Sala Consigliare della sede Comunale, previ avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Callegari Dott. Ennio il Sig. Montin Marco, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione degli scrutatori:

Madonna Giovanni  
Pegoraro Giuliano  
Milani Silvia

invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito agli argomenti indicati nei punti all'ordine del giorno della odierna adunanza.

Alla trattazione del punto di cui in oggetto sono presenti i seguenti componenti:

Nominativi			
Montin Marco	P	Tognin Silvia	P
Faccio Costantino	P	Madonna Giovanni	P
Tomiato Michele	A	Pegoraro Giuliano	P
Baraldo Filippo	P	Milani Silvia	P
Pulze Stefano	P	Varotto Stefano	P
Bonaso Gianni	P	Tognin Alessandro	P
Martini Andrea	P		

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020. CONFERMA.

Il Consigliere Baraldo Filippo relaziona in merito all'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio " chi inquina paga ";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- al comma 169, *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

- comma 683, *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva vigente per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Visto** che, sulla scorta delle definizioni di Ente territorialmente competente, declinate da ARERA (cfr. Arera: - art. 1 della deliberazione del 31/10/2019 443/2019/R/rif; - deliberazione del 03/03/2020 57/2020/R/rif), l'Ente territorialmente competente stesso, si può identificare con l'ente pubblico che, a seconda della particolarità della situazione territoriale di riferimento, svolge le funzioni ed i poteri dei quali è titolare ogni Comune, in relazione al servizio pubblico di igiene urbana ed alle relative attività correlate (ovvero l'organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana ora denominata gestione del ciclo integrato dei rifiuti);

**Considerato** ad oggi non è ancora operativo alcun ATO (Ambito Territoriale Ottimale) e che il Comune stesso, supera il modello di frammentazione gestionale del servizio rifiuti, affidandosi alla gestione associata del Consorzio Padova Sud;

**Considerato** quindi che il Consorzio Padova Sud, in qualità di Ente territorialmente competente, provvederà all'esame ed alla validazione del PEF 2020 (Piano Economico Finanziario 2020) e alla sua successiva trasmissione ad ARERA;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Tenuto conto** che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/03/2019 ed avente ad oggetto:

" APPROVAZIONE P.E.F. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE ";

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale Regolamento per l'applicazione della TARI;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che stabilisce:

*“15.A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Aperta la discussione**, il Consigliere Pegoraro si sofferma sulla situazione delle tariffe TARI e sul comportamento dei Sindaci. Fa presente la mancanza di informazioni sul PEF rifiuti nonché sulla disparità di trattamento nei riguardi dei singoli Comuni e cita i casi. Si sofferma sulla situazione del Consorzio Padova SUD. Chiede i documenti di competenza per quanto riguarda tale proposta, nonché il PEF 2019-2020. Chiede di sapere inoltre, i contenuti degli incontri che si sono avuti riguardo al Consorzio e di assumere un ruolo proattivo da parte dell'Amministrazione.

**Quindi**, tutto ciò premesso, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Varotto, Pegoraro, Tognin Alessandro) espressi in forma palese nei modi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva, approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2019;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e validato dall'Ente territorialmente competente nei termini di legge e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di escludere dalla tassazione tutti i locali, uffici e servizi comunali e di considerare tale esclusione per l'esercizio in corso ed in mancanza di ulteriori provvedimenti anche per gli esercizi successivi;
- 5) di avvalersi delle possibilità di riduzioni, fino alla completa esenzione, nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico come previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della "TARI", demandando al Settore Servizi Sociali l'individuazione e la successiva comunicazione al Soggetto Gestore degli utenti beneficiari delle esenzioni;
- 6) di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza. Lo stesso Consorzio è tenuto a fornire a questa Amministrazione a consuntivo un elenco dettagliato con tutte le entrate e i relativi costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

**Successivamente**, vista l'urgenza a provvedere in merito, con separata votazione con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Varotto, Pegoraro, Tognin Alessandro) espressi in forma palese nei modi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **PARERI DI PROPOSTA**

**Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020. CONFERMA.**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett b) della legge 213/2012:

**parere Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Alfonso Giovanni**

li, 30-12-20

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Effettuata l'istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 213/2012, il seguente parere: Favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

**F.to Alfonso Giovanni**

li, 30-12-2020

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to Montin Marco

Il Segretario Comunale  
F.to Callegari Dott. Ennio

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. n. 39

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato dal 11-01-2021 al 26-01-2021 all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Pernumia, li 11-01-2021

Il Responsabile Affari Generali  
F.to Dr. Alfonzo Giovanni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30-12-2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

*Pernumia, li*

Il Responsabile Affari Generali  
Dr. Alfonzo Giovanni

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

*Pernumia, li* \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale / Il Funzionario delegato  
\_\_\_\_\_